

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 90 del 14/04/2003**

Deliberazione n. 90 del 14/04/2003 legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.2

L'art. 24, comma 1°, lett. a) della legge 11 febbraio 1994 n.109 e s.m., come novellato dalla legge n.166/2002 ammette il ricorso alla trattativa privata, per lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto dell'art.41 del R.D. n. 827/1924; l'"urgenza" richiesta da quest'ultima norma deve scaturire da cause impreviste ed avere carattere cogente ed obiettivo, sicché non possono integrare gli estremi richiesti dalla norma quelle urgenze che derivano da eventi prevedibili o che siano divenute tali per un comportamento omissivo dell'Amministrazione. Ne consegue che l'urgenza di eseguire lavori per la "messa in sicurezza", non è riconducibile a circostanze impreviste, ma piuttosto ad una carente o erronea programmazione ed attuazione dell'iter procedurale per la realizzazione dell'intervento.

Deliberazione n. 90 del 14/04/2003 legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.4

La disposizione dell'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. non consente l'affidamento di lavori, il cui progetto originario preveda un importo a base d'asta superiore al limite dei 200.000 euro, mediante il frazionamento dell'intervento in sub-interventi, ciascuno di importo inferiore a tale limite. Tale frazionamento comporterebbe, nella sostanza, un'elusione del limite di importo voluto dalla legge quadro, limite oltre il quale la procedura negoziata non può più essere esperita, in sostituzione delle ordinarie forme di aggiudicazione ad evidenza pubblica.